

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1962

(60^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni » (1778) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 799, 800
ROMANO, *relatore* 799

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Armando Angelini, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemini, Cornaggia Medici, Gramegna, Leone, Magliano, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio e Sand.

PELIZZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni » (1778) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro, nel parere pervenutoci, ha dichiarato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

ROMANO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, è stato di recente convenuto che la settimana lavorativa dei di-

pendenti da Aziende ed Istituti di credito sia di soli cinque giorni e quindi che il riposo settimanale consti di due giorni consecutivi.

L'avvenuta concessione del doppio riposo settimanale consecutivo, tuttavia, ha comportato l'insorgere, per le Aziende ed Istituti di credito, di talune difficoltà tecniche derivanti dalla chiusura degli sportelli in un giorno della settimana che per molte altre categorie economiche è considerato lavorativo a tutti gli effetti.

In particolare, la più grave difficoltà è costituita dalla scadenza dei titoli cambiari, il cui ultimo giorno di pagamento o il cui termine ultimo per la consegna ai pubblici ufficiali per il protesto vengano a scadere in giornata di chiusura degli sportelli.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge, il quale mira appunto alla eliminazione di tali inconvenienti, meriti senz'altro piena approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto

qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari